

Rep. Interno n. 134 del 07.11.2022 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), con istanza trasmessa dal SUAPE del Comune di Preci (PG) ed acquisita dalla Regione Umbria in data 26.08.2021 prot. n. 0155119, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per l'impianto di depurazione a fanghi attivi denominato "Piedivalle" sito in Comune di Preci (PG), (Foglio n. 39, P.lla 345);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Campiano), delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto suddetto con potenzialità di 200 A.E., a servizio dell'agglomerato Preci-Piedivalle con consistenza 39 A.E.;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta istanza è stata presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. n. 0088627 del 21.02.2012 rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A.;

CONSIDERATO altresì che all'impianto di depurazione Piedivalle vengono addotte reti fognarie miste, nelle quali vengono convogliate acque reflue urbane risultanti dal mescolamento di acque reflue domestiche;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR. 07 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021";

VISTO il Protocollo di Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato da Arpa Umbria con D.D.G. n. 170 del 06/05/2015;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.Iva 02569060540), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub Ambito n. 3, con sede legale in Via Antonio Busetti n. 38/40 – Comune di Spoleto (PG), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Campiano), delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto denominato "Piedivalle", con potenzialità 200 A.E., sito in Comune di Preci (PG), (Fg. 39 P.lla 345), a servizio dell'agglomerato Preci-Piedivalle con consistenza 39 A.E., secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso ed uscita delle acque reflue;
- b) Garantire il buon funzionamento dell'impianto e annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi;
- c) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- d) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- e) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;

- f) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- g) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare il Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.

F.to l'Istruttore Direttivo Tecnico
(Dott.ssa Anna Rita Amadei)